

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1988

Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari

ONOREVOLI SENATORI. – In materia di servizio di leva degli studenti universitari, la legge 31 maggio 1975, n. 191, accanto a quello tradizionale del limite massimo di età (da 26 a 30 anni in relazione alla durata del corso di laurea), ebbe ad introdurre il criterio che il ritardo può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea, aumentato di un anno.

L'innovazione fu consigliata dalla considerazione che la mancanza di ogni limite temporale poteva indurre taluni giovani, come l'esperienza aveva rivelato, a ritardare gli studi per continuare a rinviare il servizio di leva. Ciò, a parte l'inconveniente di affollare le università

di studenti fuori corso, si traduceva in un danno per gli stessi giovani, i quali, oltre al comprensibile disagio di andare sotto le armi in età non confacente, venivano ad inserirsi nelle professioni o negli impieghi con notevole ritardo.

La successiva legge 24 dicembre 1986, n. 958, a sua volta, ha, nella stessa linea, introdotto il criterio che i giovani, i quali chiedono il ritardo, debbano dimostrare di aver sostenuto un determinato numero di esami e, con norma che risale a un'iniziativa parlamentare, ha opportunamente abrogato alcune disposizioni della stessa legge n. 191 del 1975 che avevano in pratica permesso

amplissime deroghe al principio della durata legale degli studi, in quanto, pur nel limite dell'età massima prevista, finivano col consentire che gli anni fuori corso fossero più di uno.

Queste ultime disposizioni abrogative hanno destato, nella concreta esperienza, viva preoccupazione nei giovani e nelle famiglie, sicchè è sembrato opportuno riconsiderare il problema in relazione al fatto che la chiamata alle armi, soprattutto di coloro che, sulla base della precedente normativa potevano contare su un più ampio periodo del beneficio del rinvio, costituisce un evento che verrebbe ad alterare situazioni sulle quali si era fatto affidamento e a portare turbamento nei programmi di vita futura. Ed invero, dai dati in possesso dei Ministeri della difesa e della pubblica istruzione, risulta che la normativa per ultimo introdotta nel 1986 ha effettivamente inciso su tali aspettative, in quanto mediamente il 22 per cento degli studenti universitari consegue il diploma di laurea entro la durata legale dei rispettivi corsi.

Ora, ferma la validità delle ragioni di fondo che sconsigliano di ritornare alla precedente

disciplina, sembra non possa disconoscersi, quantomeno in via transitoria, che, in particolare, talune situazioni (si pensi agli studenti lavoratori, alle difficoltà per molti giovani connesse alla lontananza dalle sedi universitarie, eccetera) possono realmente impedire l'ultimazione degli studi entro l'arco della durata legale del corso di laurea, sia pure aumentata di un anno.

Soluzione equa e ragionevole è sembrata, perciò, quella di elevare a due anni il periodo, oltre la durata legale del corso di studi, di possibile ritardo per i giovani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente.

In tal modo, senza abbandonare le cautele delle quali si è detto, si ritiene si possa venire incontro alle preoccupazioni delle famiglie e alle esigenze dei giovani in un momento particolarmente delicato della loro vita.

A tale intendimento risponde l'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

Da tale provvedimento non deriva alcun nuovo o maggiore onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, è elevato a due anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, può essere concesso il ritardo nella prestazione del servizio militare di leva. Restano fermi i limiti massimi di età stabiliti dal primo comma del predetto articolo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.